



Delibera della Giunta Regionale n. 28 del 07/02/2014

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO PRATICA PROFESSIONALE LEGALE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE. MODIFICA D.G.R. N. 3595/2003 E SS.MM.II.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazione n. 3595/2003, come modificata dalle successive deliberazioni n. 1010/2005, n. 1499/2006 e n. 1597/2006, si è disposto di consentire lo svolgimento del periodo di praticantato forense, propedeutico alla partecipazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Avvocato, ai giovani laureati, in possesso dei requisiti ivi previsti, in numero non superiore a 15 unità per volta;
- b. che, tra i requisiti per l'accesso alla pratica è richiesto, tra l'altro, il punteggio per il diploma di laurea pari ad almeno 105/110 ovvero non inferiore al 102/110 congiuntamente al possesso di diploma di specializzazione o di perfezionamento in materie giuridiche;

CONSIDERATO

- a. che nell'ultimo biennio, anche per effetto dell'art 10 DPR 137/2012 che ha ridotto a mesi 12 la durata del tirocinio presso le avvocature pubbliche, si è verificato un calo delle presenze dei praticanti;
- b. che molte richieste sono avanzate da giovani laureati non in possesso del requisito del voto di laurea previsto per l'accesso;
- c. che sussiste l'interesse per l'Amministrazione regionale ad ampliare la partecipazione dei giovani laureati all'attività legale svolta dall'Avvocatura;

RITENUTO

- a. di dover modificare il requisito per l'accesso alla pratica legale nella parte in cui è richiesto il punteggio per il diploma di laurea ad almeno 105/110 ovvero non inferiore al 102/110 congiuntamente al possesso di diploma di specializzazione o di perfezionamento in materie giuridiche;
- b. di dover fissare il requisito unico del punteggio per il diploma di laurea non inferiore a 100/110;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di modificare la deliberazione n. 3595/2003 e successive nn. 1010/2005, 1499/2006 e 1597/2006, nella sola parte in cui, tra i requisiti per l'accesso alla pratica legale, richiede il punteggio per il diploma di laurea pari ad almeno 105/110 ovvero non inferiore al 102/110 congiuntamente al possesso di diploma di specializzazione o di perfezionamento in materie giuridiche;
2. di fissare il requisito unico del punteggio per il diploma di laurea non inferiore a 100/110;
3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all'A.G.C. Avvocatura per l'esecuzione ed al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.